

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 30/A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/29/2011 del 21 NOV 2011 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **STILGAS S.N.C.**, tipologia di

**concessione: AREE A TERRA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' A-
VENTI FINI DI LUCRO – attività d'uso: CANNOCCHIALI.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamata la concessione demaniale n.004/08 del 31.03.2008 Rep.1977 con la quale lo Sportello Decentrato di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore autorizzava la ditta STILGAS S.n.c. ha posizionare n.2

- cannocchiali panoramici su area demaniale, fino al 31.12.2010;-----
- vista l'istanza, Prot.34467 del 22.09.2010 del Comune di Arona, con la quale il Concessionario, dichiarando di non aver arrecato alcuna innovazione o trasformazione del bene concesso e di non aver modificato la tipologia di concessione, chiedeva il rinnovo della concessione demaniale in scadenza;----
 - visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----
 - visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;--
 - vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----
 - visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----
 - visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del Comune di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.9-3214 del 26.06.2006;-----
 - vista la determinazione S20/6/2011 del 13.01.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, esprimeva parere favorevole al rinnovo della concessione demaniale.-----
 - richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----
 - vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale

sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----

STILGAS S.n.c., con sede in Mediglia (MI) via Roma 60 (P.IVA 08317770157), nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Rondoni Rognoni Franca nata a Mediglia (MI) il 6.10.1949 (C.F. RGN FNC 49R46 F084Z), domiciliata per la carica presso la sede della società, concessione demaniale ordinaria al fine di mantenere posizionati **n.2 cannocchiali** panoramici su aree demaniali site nel comune di Arona (posizione meglio indicata nell'allegata planimetria) e censite al N.C.T. al Foglio n.21, mappale 153 e Foglio 23, mappale 117, per un periodo di **anni 9** a decorrere dal 1.01.2011, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2019**.-----

Art. 2 - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2011 è stato determinato in € **172,80**, ai sensi dell'art.15, comma 3 del Regolamento regionale n.13/R e s.m.i. trattandosi di area a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro (valori locativi in comune commercio), ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 28.02.2011, a mezzo di bollettino postale intestato al Comune di Arona;-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria Comunale" e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – I canocchiali risultano essere già posizionati ai sensi della precedente concessione demaniale.-----

Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 6 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che

possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 8 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 10 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eli-

minare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

Art. 14 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 16 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180

giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.

Art. 17 – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.

Lesa li, **21 NOV 2011**

Il Responsabile

dell'Ufficio Associato


Geom. MELONE Renato

La sottoscritta Rognoni Franca (C.F.: RGN FNC 49R46 F084Z), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del concessionario), 10 (responsabilità del concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico

interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17

(restituzione del bene).

Lese li. 31/4/2004

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. F. F. F.", written over a horizontal line.


FCC-23

M
R
S
I
O
F
E

L
R
O

21

G
A
R
D



D
I
A
R
Y

TECNICA EDILIZIA N° 8356
...gato alla autorizzazione
in sub-delega ex art. 13 L.R. 20/89
n° 829 del 1.1. DIC. 2025



M. DIRIGENTE

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

L

g

